



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 00387

Prot. 004167/2023

Indirizzo **P.zza Martiri Liberta', 1**

Codice Fiscale **85000850041**

Partita I.V.A. **00308170042**

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA CHIUSURA ALLA VIABILITA' DI VIA DON ORIONE E VIA POMAROLO MANIFESTAZIONE PODISTICA "LA MEZZA MARATONA DEL MARCHESATO"

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la comunicazione trasmessa in data **21 Marzo 2023** prot. n. **0003979** dalla Provincia di Cuneo con cui veniva rilasciata l'autorizzazione allo svolgimento della gara podistica competitiva denominata "La mezza Maratona del Marchesato" da effettuarsi il giorno di Domenica 26 Marzo 2023;

Vista l'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Cuneo pervenuta il 23/03/2023 prot. 0004124 di sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia sul percorso interessato dalla manifestazione che cita, tra l'altro, il provvedimento n. 17195 emesso dall'Ente Provincia di Cuneo;

Considerato che deve essere emesso analogo provvedimento di sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti sulle strade di competenza Comunale, facenti parte del percorso di gara;

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Visto il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade di competenza Comunale ricadenti nel territorio e precisamente : Via Don Orione e Via Pomarolo;

Ritenuto di dover disporre la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma della L.241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Dato atto che tale Ordinanza costituisce atto rientrante nella competenza del sottoscritto ai sensi del combinato disposto degli art. 107 e 109 comma 2 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ;

Visti gli art 5 comma 3 , 6 , 7 , 37 , 157 , 158 e 159 del nuovo " Codice della Strada " emanato con D. Legislativo 30 aprile 1992 , n° 285, e successive modifiche e integrazioni ;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo " Codice della Strada " , emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 , n° 495 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

dalle ore **09,30 alle ore 12,30 di DOMENICA 26 Marzo 2023** la sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia **sul percorso della competizione e precisamente sulle strade Comunali di Via Don Orione e Via Pomarolo** per consentire il regolare svolgimento della gara sportiva denominata "**LA MEZZA MARATONA DEL MARCHESATO**" –

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in gara a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" .

Le strade potranno essere riaperte dopo il transito di tutti gli atleti e comunque dopo il passaggio del mezzo "FINE CORSA" (scopa) e conferma del Responsabile di Gara;

Con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, **da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della chiusura** del transito veicolare e dell'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata;
- la chiusura al transito veicolare e la relativa indicazione del divieto di sosta con rimozione forzata dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali (fig. II 46 art. 116 e fig. II 74 art. 120 con pannello integrativo modello II 6/m art. 83 del D.p.R. 16/12/1992 n.495) ;
- che il comitato organizzatore garantisca per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi in prossimità dei punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza attraverso personale

incaricato, adottando, in quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti. In caso di eventuali pericoli sospenda la manifestazione.;

- che il comitato organizzatore metta in atto, con dovuto anticipo e con proprio personale di sorveglianza adeguatamente formato, tutte le necessarie misure di regolazione del traffico e di segnalazione agli utenti che impegnano la strada percorsa dai concorrenti che partecipano alla gara al fine di evitare qualsivoglia incidente;
- la pubblicità dei sopradescritti provvedimenti, il collocamento dei prescritti segnali stradali, la manutenzione della segnaletica posizionata per effetto del presente provvedimento, il posizionamento di personale a tutela dei partecipanti e addetto alla circolazione stradale (movieri e personale addetto alla sicurezza di cui all'art. 8 delle Linee Guida – Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/1/110/(10) del 18 Luglio 2018-(Operatori della Sicurezza) per presidiare l'intero percorso di gara onde prevenire e/o evitare qualsivoglia incidente, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione della manifestazione, **sarà a cura e spese dell'Organizzatore.**

DISPONE

Che durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

E' fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi:

- nel percorso interessato dal transito dei concorrenti
- sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

SI AVVERTE

che:

gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione sportiva e dalla presente Ordinanza.

La presente ordinanza non esime da tutti gli obblighi e adempimenti inerenti ai collaudi e a quanto altro disposto dalla normativa in vigore.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L. 445/00 da effettuarsi a mezzo fax, prima della decorrenza del presente atto, alla Prefettura e alla Questura di Cuneo .

SI COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada);

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di PIEMONTE entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Per l'esecutività si comunichi:

- mediante invio della presente all'Organizzazione dell'Evento per gli adempimenti di competenza;
- mediante pubblicazione all'albo pretorio (per la durata di 15 giorni) e l'apposizione della prescritta segnaletica;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

L'inosservanza delle prescrizioni ed ogni abuso dell'Ordinanza stessa ne comporterà l'immediata revoca.

A carico dei contravventori si procederà a norme di legge.

DISPONE

L'invio della presente copia a : Sindaco, Prefetto di Cuneo, Questura di Cuneo, Presidente della Provincia di Cuneo, Centrale Operativa 118, Comune di Manta, Comune di Lagnasco, Comune di Saluzzo, Ufficio Tecnico Sede.

Verzuolo lì 24 Marzo 2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE

Commissario Daniele BELTRAME (*)

(*) il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate e sostituisce documento cartaceo e firma autografa.